



COMPAGNIA DELLA VELA

Sede Sociale

San Marco, Giardinetti, 2 30124 Venezia

Sede Nautica

Isola di San Giorgio Maggiore, 5 30124 Venezia

STATUTO

Indice degli articoli

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione e suoi scopi

Art. 2 - Distintivo sociale

Art. 3 - Soci

Art. 4 - Norme per l'ammissione a Socio

Art. 5 - Diritti dei soci

Art. 6 - Quota d'iscrizione - Quota associativa annuale - Contributi

Art. 7 - Decorrenza della qualità di Socio - Dimissioni - Radiazione per morosità

Art. 8 - Provvedimenti disciplinari

Art. 9 - Organi statutari

Art. 10 – Assemblee

Art. 11 - Presidente e Consiglio Direttivo

Art. 12 - Comandanti

Art. 13 - Commissione dei Comandanti

Art. 14 - Collegio dei Proviviri e Commissione Disciplinare

Art. 15 - Revisori dei Conti

Art. 16 - Sostituzioni nelle cariche sociali

Art. 17 - Patrimonio ed Entrate

Art. 18 - Bilancio

Art. 19 - Flotta sociale

Art. 20 - Guidone sociale e Certificato di Guidone

Art. 21 - Proprietà di «imbarcazioni»

Art. 22 - Clausola compromissoria

Art. 23 - Regolamento

Art. 24 - Modifiche dello Statuto

Art. 25 - Durata e scioglimento della Associazione

Art. 26 - Norme transitorie

Aggiornamento approvato dall'Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2025

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione e suoi scopi

1. La Compagnia della Vela – Associazione Sportiva Dilettantistica – per brevità “Compagnia della Vela ASD”, per brevità anche “CDV” o l’”Associazione”, costituita a Venezia il 21 marzo 1911, con Sede a Venezia San Marco Giardinetti Reali 2, ha lo scopo di promuovere e diffondere nell’ambito della Regione Veneto lo sport velico da regata e da diporto.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
3. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
4. Oggetto dell’Associazione è l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione della attività sportiva dilettantistica, olimpica e paralimpica dello sport della vela, incluse le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere, nel rispetto della natura e dell’ambiente, in particolare di quello marino, perseguendo i principi di sostenibilità ambientale e di inclusione rispetto alla disabilità.
5. Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e, nei limiti ivi indicati, a mero titolo esemplificativo, l’Associazione si può occupare di: a) promuovere ed organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni veliche ed iniziative legate al mare; b) partecipare con i propri iscritti a manifestazioni veliche, sportive e culturali legate al mare; c) organizzare, anche in comunione con altri, corsi per l’avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica rivolti a principianti, diportisti, atleti, tecnici, giudici, istruttori; d) promuovere organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell’Associazione e dei suoi scopi; e) acquisire attrezzature, gestire ed adeguare gli impianti sociali in maniera da conseguire il migliore benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio servizi, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, ospitalità, segreteria, ormeggi, rimessaggi, alaggi e vari di imbarcazioni di Soci) nelle aree disponibili all’Associazione, compatibilmente con le normative che regolamentano l’area di pertinenza dell’Associazione; f) stabilire accordi o convenzioni con altre associazioni o con Enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse; g) fornire ai Soci, a titolo oneroso o gratuito, assistenza materiale e tecnica, nonché indumenti ed oggettistica attinenti allo svolgimento della pratica sportiva ed amatoriale; h) ospitare terzi non soci specialmente in occasione di manifestazioni veliche. Ai tesserati F.I.V. di altra associazioni affiliate verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali; i) favorire la diffusione e l’incremento della navigazione da diporto; j) curare la gestione e la manutenzione dei fabbricati, delle strutture e degli impianti collocati nelle aree demaniali in concessione all’Associazione delle quali deve essere preservata e garantita la consistenza nei limiti e con l’osservanza delle disposizioni in materia; k) acquisire, gestire ed alienare autoveicoli, carrelli ed imbarcazioni per l’espletamento di corsi di iniziazione e specializzazione in sport velici e per l’espletamento di tutte le regate ed altre manifestazioni cui l’Associazione partecipa; l) editare pubblicazioni o materiale informativo sulla attività dell’Associazione.

6. Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione si avvale dei contributi dei soci, dei proventi dei beni di proprietà, dei finanziamenti di enti pubblici, di privati, delle donazioni e liberalità di terzi.
7. Le discipline sportive oggetto dell'attività sono quelle riconosciute dal CONI e dal CIP. L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento a fini sportivi attraverso l'affiliazione ad un Organismo Affiliante riconosciuto dal CONI e/o dal CIP, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
8. L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.
10. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela con il numero 344.
11. La Compagnia della Vela ASD è retta dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 2 - Insegne sociali

1. Stemma: lo stemma della Associazione è costituito da un salvagente anulare di colore canapa naturale recante il motto: "*Custodi Domine Vigilantes*" e al centro il guidone sociale sulla sua asta.
2. Guidone sociale: il guidone sociale ha forma di triangolo isoscele invergato alla base, con croce bianca, avente tre quarti di colore rosso ed il quarto superiore all'inferitura di colore verde. L'altezza è 1,8 volte la lunghezza della base.
3. Distintivo sociale: il distintivo della Associazione consiste in un guidone dalle caratteristiche indicate al precedente punto 2).

Art. 3 – Soci

1. L'Associazione si compone di un numero indeterminato di Soci divisi nelle seguenti categorie:
 - a) Onorari
 - b) Benemeriti
 - c) Ordinari
 - d) Ordinari vitalizi
2. Soci Onorari: sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo fra coloro che possono dare speciale lustro e decoro alla CDV con il loro nome o per la loro carica o per particolari benemeritenze acquistate nel campo della nautica. Essi sono esonerati dal pagamento del buon ingresso e dalla quota associativa annuale.
3. Sono Soci Onorari di diritto i militari di marina decorati con Medaglia d'Oro al Valor Militare residenti a Venezia ed in ragione della loro carica il Comandante dell'Istituto Studi Militari Marittimi dell'Arsenale di Venezia, il Comandante della Capitaneria di Porto di Venezia, il Comandante della Scuola Navale Militare Francesco Morosini, il Presidente della Fondazione Cini. Essi sono esonerati dal pagamento del buon ingresso e dalla quota associativa annuale.

4. Soci Benemeriti: sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno venti Soci presenti all'Assemblea. Il titolo viene conferito a Soci, ed in via eccezionale anche a non soci, in riconoscimento di speciali servizi resi alla CDV. Ove non siano già soci vengono esonerati dal pagamento del buon ingresso e in ogni caso anche dal pagamento della quota associativa annuale.
5. Soci Ordinari: sono i soci che sono ammessi come tali secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto.
6. Soci Ordinari Vitalizi: sono quei Soci Ordinari che, in luogo della quota associativa annuale, versano un contributo una tantum nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ma in ogni caso non inferiore a venti annualità della quota associativa annuale prevista per i Soci Ordinari.

Art. 4 -Norme per l'ammissione a socio

1. Possono essere ammessi a far parte della CDV in qualità di Soci, senza discriminazioni di sesso, razza e di appartenenza sociale, politica e religiosa, persone di provata serietà e moralità, che abbiano compiuto la maggiore età, che condividano gli ideali della Compagnia della Vela ASD e che intendano contribuire costruttivamente alla vita sociale. L'Assemblea Ordinaria può fissare ulteriori criteri oggettivi di selezione qualora essi si rendessero necessari per il miglior conseguimento dei fini associativi. Usare la propria qualità di Socio della CDV allo scopo di trarre un utile pecuniario, il collegare la qualità di Socio alla idea del commercio o di lucro, o l'avvalersi della qualità di Socio per lucrare verso la CDV sono cause di espulsione dalla Associazione.
2. Con la firma in calce alla domanda di ammissione, completata di scheda conoscitiva, il candidato Socio si impegna a uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Le domande di ammissione a Socio Ordinario devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo, controfirmato da due Soci Ordinari, aventi almeno 5 anni di anzianità, in veste di presentatori e garanti del fatto che i candidati posseggano i requisiti sopra menzionati.
4. Il Consiglio Direttivo affigge la domanda all'Albo Sociale per 4 settimane e valutate eventuali osservazioni da parte dei Soci, sentiti nel caso anche i Soci presentatori, dopo aver constatato che il candidato possiede i requisiti sopra menzionati, ne decreta l'ammissione a Socio Ordinario, dandone comunicazione all'interessato. Questi, entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, deve provvedere al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa per l'anno in corso, pena la decadenza dalla qualità di Socio.
5. In caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo è ammesso da parte dei Soci presentatori e del richiedente l'appello al Collegio dei Probiviri da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto stesso.
6. Le domande di ammissione a Socio Ordinario degli atleti delle squadre agonistiche CDV al compimento del 18° anno (con la controfirma di due Soci Ordinari proponenti aventi almeno 5 anni di anzianità), sono presentate al Consiglio Direttivo che ne dispone l'ammissione.

Art. 5 - Diritti dei Soci

1. L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i Soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali, senza distinzione alcuna tra le categorie di Soci.

2. I Soci, purché in regola con le quote associative, hanno diritto di:
 - a) usufruire della Sede sociale nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento;
 - b) usufruire delle imbarcazioni sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento;
 - c) vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi e battere il Guidone sociale della CDV, secondo il Regolamento;
 - d) tenere, a norma del Regolamento e semprechè sussista disponibilità, la propria imbarcazione negli specchi d'acqua e negli spazi riservati alla CDV;
 - e) presenziare alle Assemblee;
 - f) votare nelle Assemblee, esercitando personalmente il proprio diritto di voto di persona o per delega, e ricoprire cariche sociali;
 - g) iscrivere le proprie imbarcazioni nei registri della CDV.
3. I Soci della CDV possono far parte di altre Associazioni veliche e possono regatare su imbarcazioni iscritte presso altre associazioni.
4. Le comunicazioni ai Soci vengono fatte al loro domicilio, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicati dal Socio al momento della sua domanda di ammissione, salvo successive variazioni.

Art. 6 - Buon Ingresso. Quota associativa annuale

1. Il buon ingresso, la quota associativa annuale d'iscrizione ed i contributi a carico dei Soci sono deliberati annualmente dall'Assemblea.
2. La quota associativa annuale ed i contributi devono essere corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno nella misura fissata dall'Assemblea.
3. Al Socio che sia in ritardo con il pagamento verrà inviato un sollecito scritto a mezzo raccomandata A/R e/o a mezzo posta elettronica certificata.
4. Decorso un termine di tolleranza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, lo stesso sarà considerato temporaneamente sospeso dalla qualità di Socio e verrà comunque tenuto anche al pagamento degli interessi legali. Decorso inutilmente un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, esso sarà dichiarato decaduto dalla qualità di Socio della CDV, fermo restando l'obbligo del pagamento di quanto dovuto per le varie voci delle quote annuali aumentate degli interessi legali.
5. In ogni caso la cessazione dalla qualità di Socio non pregiudica il diritto della CDV di pretendere l'adempimento di ogni obbligo assunto in precedenza verso la stessa.
6. La quota associativa annuale è stabilita nella seguente misura:
 - Soci Ordinari: quota base;
 - Soci Ordinari di oltre 70 anni di età e con oltre 20 anni di appartenenza alla CDV: 50% della quota base;
 - Soci Ordinari con meno di 30 anni di età: 65% della quota base;
 - Soci che rientrano nell'attività CIP-Comitato Italiano Paralimpico: 50% della quota base
7. I Soci in servizio di leva ed equivalenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale nel periodo corrispondente.
8. Il buon ingresso è a carico dei Soci Ordinari; detta quota è ridotta ad 1/3 per i Soci con meno di 30 anni di età e ridotta ad 1/2 per i Soci con meno di 35 anni di età e per i Soci che rientrano nell'attività CIP-Comitato Italiano Paralimpico. Il buon ingresso potrà essere restituito entro 2 anni dall'iscrizione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo a quei nuovi Soci che abbiano collaborato fattivamente alla attività sportiva. Sono esonerati dal buon ingresso gli Ufficiali della Marina Militare in SPE.

9. Le quote pagate dai Soci a qualunque titolo non sono ripetibili e non sono trasmissibili ad eccezione di quanto previsto per legge in caso di morte ed in ogni caso non sono rivalutabili.
10. All'atto dell'ammissione a Socio Ordinario, al compimento del 18° anno, hanno diritto all'esonero dal pagamento del buon ingresso coloro che siano stati atleti delle squadre agonistiche CDV per almeno 5 anni all'atto della presentazione della domanda, acquisendo l'anzianità di Socio maturata da atleta. Viceversa, coloro che siano stati atleti delle squadre CDV per meno di cinque anni all'atto della domanda di ammissione a socio al compimento del 18° anno pagano il buon ingresso fissato per i Soci Ordinari, salvo esonero da parte del Consiglio Direttivo, qualora si impegnino a mantenere l'iscrizione alla CDV per almeno 5 anni.

Art. 7 - Decorrenza della qualità di Socio – Dimissioni – Radiazione per morosità

1. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il Socio è tale dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione e viene versato quanto dovuto per l'iscrizione a Socio.
2. Il Socio può recedere dalla CDV inviando una comunicazione via raccomandata o via posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo.
3. Il Socio che non abbia provveduto, entro i termini previsti dal precedente Art. 6, a regolarizzare la sua posizione associativa, è considerato decaduto dalla qualità di Socio della Compagnia della Vela ASD.
4. Il Consiglio Direttivo, constatata l'osservanza delle previste comunicazioni, ne decreta l'esclusione per morosità.

Art. 8 - Provvedimenti disciplinari

1. Il Socio che violi lo Statuto od il Regolamento, che tenga una condotta non corretta nell'ambito dell'Associazione o, comunque, ne comprometta il buon nome, è sottoposto a procedimento disciplinare.
2. I provvedimenti disciplinari sono:
 - a) l'avvertimento;
 - b) l'ammonizione scritta;
 - c) la sospensione da qualsiasi attività sociale;
 - d) l'espulsione.
3. Avuta la notizia di una condotta passibile di provvedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo comunica al Socio incolpato, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi e/o urgenti, gli comunica anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto nel termine di trenta giorni.
4. Lette le osservazioni del Socio incolpato, il Consiglio Direttivo decide se comminare o meno uno dei provvedimenti disciplinari sopra elencati, in ragione della gravità della sua condotta. Il Consiglio Direttivo comunica la propria decisione motivata al Socio a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
5. Contro il provvedimento disciplinare il Socio può, entro venti giorni dalla comunicazione, impugnare il provvedimento disciplinare del Consiglio Direttivo dinanzi alla Commissione Disciplinare. In sede di impugnazione non possono essere addotti nuovi fatti o essere mossi nuovi addebiti.

6. Se l'incolpato fa parte del Consiglio Direttivo, il procedimento disciplinare come sopra descritto è condotto dalla Commissione Disciplinare su istanza del Presidente della CDV, il quale prende, se del caso, il provvedimento di temporanea sospensione. Se l'incolpato è il Presidente, il procedimento è avviato su istanza del Vicepresidente anziano; in tal caso è escluso il potere di sospensione. La decisione della Commissione Disciplinare è da questa comunicata al Socio, che può, entro venti giorni dalla comunicazione, impugnare il provvedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri; in sede di impugnazione non possono essere adottati nuovi fatti o mossi nuovi addebiti.
7. Le decisioni della Commissione Disciplinare sono assunte entro trenta giorni dal ricorso del Socio o dall'istanza del Presidente della CDV o del Vicepresidente e sono immediatamente comunicate al Socio e al Consiglio Direttivo.
8. Al Socio espulso è preclusa la possibilità di iscriversi alla CDV, salvo diversa valutazione del Consiglio Direttivo con decisione presa con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 9 - Organi statutari

1. La CDV, nell'ambito del proprio Statuto, è retta dalle deliberazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è rappresentata dal Presidente.
2. Sono organi deliberanti forniti dei poteri previsti dallo Statuto: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Disciplinare. È organo tecnico-consultivo la Commissione dei Comandanti.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo puramente gratuito.

Art. 10 – Assemblee

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; l'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
 - b) approva il bilancio consuntivo;
 - c) approva il bilancio preventivo;
 - d) elegge i Probiviri, i Revisori dei Conti, i componenti della Commissione Disciplinare;
 - e) nomina i Comandanti proposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera su contratti che comportino per capitolo di spesa impegni (non previsti nel bilancio preventivo) di importo superiore al 10% delle entrate del bilancio preventivo;
 - g) delibera circa l'assunzione di impegni pluriennali per spese straordinarie e/o per ricavi per importi (anche cumulati) complessivi superiori al 33% delle entrate annue dell'esercizio precedente;
 - h) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo comunque regolarmente iscritti all'ordine del giorno;
 - i) modifica, se necessario e nel rispetto dello Statuto, la Parte Prima del Regolamento;
 - j) decide sugli argomenti per i quali almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto abbia fatto richiesta di discussione e votazione sulla relativa mozione, con richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo almeno una settimana prima dell'Assemblea.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il 15 maggio di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché entro il 15 novembre di ogni anno per

l'approvazione del bilancio preventivo, la relazione programmatica per le attività dell'anno successivo e lo stato di avanzamento del programma quadriennale presentato dal Consiglio Direttivo, stabilire l'entità della quota associativa annuale, della quota di iscrizione e dei contributi a carico dei Soci.

4. L'Assemblea Ordinaria, convocata per il bilancio preventivo da approvarsi nell'anno di scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo, elegge, a scrutinio segreto e previa nomina di tre scrutatori, il nuovo Presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo. Prima dell'elezione ciascun candidato Presidente espone il programma quadriennale che intende realizzare durante l'eventuale mandato. Il nuovo Presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo entreranno in carica 75 giorni dopo la loro elezione, periodo durante il quale il Consiglio Direttivo uscente porrà in essere con diligenza e disponibilità il passaggio di consegne. Il bilancio preventivo approvato nell'anno di scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo potrà essere nuovamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria da parte del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo per modifiche e/o aggiustamenti alla successiva Assemblea Ordinaria, e comunque entro e non oltre il 15 maggio dell'anno a cui il bilancio preventivo si riferisce.
5. Fermo quanto sopra, l'Assemblea si riunisce ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti, la Commissione Comandanti, ovvero almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. Tale richiesta, che il Consiglio Direttivo non potrà rigettare, dovrà essere indirizzata al Presidente e dovrà contenere l'indicazione di tutti gli argomenti da portare all'ordine del giorno, nonché le relative mozioni da portare in votazione.
6. L'Assemblea è convocata almeno 2 settimane prima mediante affissione della convocazione all'albo sociale con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione e del relativo ordine del giorno. La convocazione verrà anche inviata ai Soci, sempre almeno 2 settimane prima del giorno dell'Assemblea, mediante avviso postale semplice, ovvero invio all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicata dal Socio. Sono immediatamente affissi all'Albo Sociale gli eventuali argomenti di cui al punto 2, lett. j) del presente articolo, unitamente al testo della mozione ed all'ordine del giorno aggiornato.
7. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei votanti.
9. L'Assemblea Straordinaria:
 - a) delibera l'alienazione o l'acquisto di beni immobili;
 - b) modifica lo Statuto;
 - c) delibera lo scioglimento dell'Associazione.
10. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, con le medesime modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.
11. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione se è presente almeno 1/4 dei Soci aventi diritto di voto, presenti di persona o per delega.
12. In ordine ai punti a) e b) del comma 9 che precede, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di 2/3 dei votanti. In ordine al punto c) delibera con il voto favorevole di 3/4 degli associati aventi diritto al voto. Nel caso in cui le modifiche dello Statuto siano imposte da norma di legge, il *quorum* costitutivo e deliberativo sarà quello dell'Assemblea Ordinaria.
13. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono presiedute da un presidente dell'Assemblea eletto a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il presidente dell'Assemblea non può essere il

Presidente della Compagnia della Vela, né può far parte degli altri organi deliberanti di cui all'art. 9. Con le stesse modalità sono eletti il segretario ed eventualmente tre scrutatori.

14. In Assemblea i Soci possono farsi rappresentare per delega.
15. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può ricevere una sola delega. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.
16. Hanno diritto di voto e possono candidarsi a ricoprire cariche sociali i Soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione e che non abbiano subito un provvedimento definitivo in corso di esecuzione.
17. Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali delle Assemblee che rimane a disposizione dei Soci.

Art. 11 - Presidente e Consiglio Direttivo

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i bilanci, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali della CDV. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vicepresidente anziano.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 Consiglieri e ad esso spetta l'amministrazione dell'Associazione, svolgendo le funzioni previste dallo Statuto e tutte quelle che non siano riservate ad altri organi.
3. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea.
4. L'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo avviene a mezzo voto di lista; non è possibile votare disgiuntamente per un candidato Presidente ed un candidato al Consiglio Direttivo non facente parte della medesima lista.
5. Viene eletta la lista del Presidente che riceve più voti. Qualora l'Assemblea sia chiamata ad esprimersi su un'unica lista validamente presentata, quest'ultima dovrà ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validamente espressi in sede assembleare. In caso contrario dovrà essere indetta, entro trenta giorni, una nuova Assemblea. Qualora non venga presentata validamente alcuna lista ovvero alla seconda Assemblea si presenti una sola lista, il Presidente e il Consiglio Direttivo sono eletti a mezzo voto espresso per singole persone e non per lista.
6. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo sono definite nel Regolamento.
7. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti per un quadriennio e sono rieleggibili.
8. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare quanto meno: un Vicepresidente, il Segretario, l'Economo, il Responsabile della Scuola Vela, il Responsabile dell'Attività Sportiva ed il Responsabile per le attività di cui al CIP-Comitato Italiano Paralimpico, il Responsabile delle Sedi, il Responsabile delle Darsene.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, purché sia presente almeno la metà dei suoi membri. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede la riunione il membro del Consiglio Direttivo con maggior anzianità di iscrizione alla CDV. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. È richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo per le ammissioni di nuovi Soci, i provvedimenti disciplinari, il ritiro del Guidone Sociale e di quanto ad esso è inerente, l'emanazione di norme di regolamentazione interna, la stipula di contratti.
10. Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale.

11. Il Consiglio può conferire motivatamente a singoli suoi membri poteri determinati ed il Presidente può delegare a singoli membri del Consiglio Direttivo procura speciale *ad acta*.
12. Il Consiglio può nominare Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo come Coadiutori del Consiglio Direttivo per specifici incarichi o materie e per un periodo di tempo determinato, che in ogni caso non potrà eccedere la durata del mandato del Consiglio Direttivo. I Coadiutori agiranno secondo le indicazioni e la responsabilità del Consiglio Direttivo.
13. Tutti i Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento devono giustificare la loro assenza. Qualora un membro del Consiglio Direttivo venisse meno ai propri doveri ed in particolare mancasse, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, potrà essere fatto decadere su decisione del Presidente.
14. I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione di tutti i soci che li richiedano, tranne per le parti riguardanti fatti riguardanti minori e giudizi sulle persone relativi ad un procedimento disciplinare, che sono trascritti in apposito registro.

Art. 12 Comandanti

1. I Comandanti sono quei Soci di riconosciuta autorevolezza e competenza in campo marinaresco o velico sportivo e d'altura, che si sono distinti per particolare attaccamento alla CDV, preferibilmente avendo ricoperto cariche elettive nell'Associazione.
2. Oltre ai requisiti sopra descritti i Comandanti devono essere in possesso da almeno 15 anni della patente di abilitazione a condurre senza limitazione dalla costa imbarcazioni a vela ed essere soci da almeno 15 anni.
3. I Comandanti sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che avrà previamente sentito la Commissione dei Comandanti.
4. Non è ammessa l'autocandidatura.
5. Lo *status* di Comandante conseguente alla nomina è permanente e decade con il venir meno della qualità di Socio della CDV o con il venir meno dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo, come accertato dal Consiglio Direttivo. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo si applica quanto previsto dall'art. 8, punto 5.
6. I Comandanti non possono superare il 10% dei Soci.

Art. 13 - Commissione dei Comandanti

1. La Commissione dei Comandanti è organo tecnico consultivo che interviene su richiesta del Consiglio Direttivo in relazione a:
 - a) concessione del Guidone Sociale ad imbarcazioni non iscritte nel registro della CDV;
 - b) acquisizione e dismissione di barche sociali da diporto a vela, fatta eccezione per quelle destinate alla scuola vela ed alla attività sportiva;
 - c) accertamento delle qualità di imbarcazioni nazionali ed estere che si rendesse opportuno per l'iscrizione nel Registro Sociale;
 - d) modifiche del Regolamento limitatamente ai Titoli da III a IX;
 - e) diffusione di cultura marinaresca;
 - f) nomina di Soci Onorari o Benemeriti;
 - g) qualunque altro quesito in campo marinaresco o velico sportivo e d'altura relativamente al quale il Consiglio Direttivo desideri avere il parere della Commissione dei Comandanti.

2. Il Consigliere Segretario è Segretario anche della Commissione dei Comandanti senza diritto di voto. Il Presidente della Commissione dei Comandanti o un suo delegato partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. La Commissione dei Comandanti è composta da un massimo di 10 Comandanti e rimane in carica per un quadriennio. I Comandanti, riuniti in assemblea, stabiliscono il numero dei membri della Commissione ed eleggono quindi fra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Presidente e la Commissione Comandanti.
4. Non possono far parte della Commissione dei Comandanti i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, della Commissione Disciplinare e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri e Commissione Disciplinare

1. Al Collegio dei Probiviri spetta:
 - a) pronunciarsi sulla interpretazione dello Statuto e del Regolamento;
 - b) pronunciarsi su qualunque controversia tra Soci ed Associazione concernente l'applicazione di norme statutarie o regolamentari;
 - c) dirimere controversie tra Soci concernenti il loro comportamento nell'ambito della vita sociale;
 - d) pronunciarsi sui dinieghi all'ammissione a Socio Ordinario.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio dei Probiviri devono aver almeno quaranta anni di età; preferibilmente almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono esercitare o aver esercitato una professione legale. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, della Commissione dei Comandanti, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Disciplinare.
3. I membri del Collegio dei Probiviri vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea e rimangono in carica per un triennio. Il Collegio costituito dai soli membri effettivi nomina il Presidente.
4. In caso di impedimento di un membro effettivo subentra un supplente. Nel caso che il Collegio si debba esprimere in una vertenza nella quale sia coinvolto un membro effettivo subentra al suo posto un supplente.
5. Il Collegio dei Probiviri interviene esclusivamente su richiesta:
 - a) del Presidente relativamente all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento;
 - b) dei Soci per le controversie insorte tra di essi, o tra di essi e l'Associazione;
 - c) del Consiglio Direttivo su qualsiasi altra controversia.
6. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, salvo dichiarati motivi, entro 30 giorni dalla richiesta. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Il rifiuto di ottemperare alla decisione del Collegio dei Probiviri comporta l'espulsione di diritto dalla CDV.
7. La Commissione disciplinare è giudice di seconda istanza sui provvedimenti disciplinari pronunciati dal Consiglio Direttivo. E' inoltre giudice di prima istanza (di seconda istanza il Collegio dei Probiviri) per questioni disciplinari nelle quali sia coinvolto un membro del Consiglio Direttivo o il Presidente della CDV.
8. La Commissione Disciplinare è eletta a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, contestualmente alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri. La Commissione Disciplinare è costituita da tre membri effettivi e da due supplenti e rimane in carica 3 anni. E' ammessa l'autocandidatura. La carica di membro della Commissione Disciplinare è

incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, della Commissione dei Comandanti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

9. I membri della Commissione Disciplinare devono avere almeno 10 anni di anzianità di associazione alla CDV e devono aver ricoperto cariche sociali. Preferibilmente almeno un suo membro deve svolgere o aver svolto una professione legale.

Art. 15 - Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sorvegliano la gestione sociale nel rispetto dello Statuto e delle norme di legge, verificano la tenuta dei registri e l'esattezza e la veridicità dei bilanci, rendendosene garanti nei confronti dell'Assemblea.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea e rimangono in carica per tre anni. Almeno un Revisore effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio, ed un Revisore supplente devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali. I parenti fino al terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo non possono essere Revisori dei Conti.
3. I membri effettivi sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dedicate alla formulazione dei bilanci. Qualora un Revisore venisse meno ai propri doveri troverà applicazione l'art. 11, tredicesimo comma.

Art. 16 - Sostituzioni nelle cariche sociali

1. In caso di vacanza della carica:
 - a) di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, coopta un Socio, la cui nomina a Consigliere sarà sottoposta per ratifica alla prima assemblea utile. La durata in carica del Consigliere cooptato, ratificata dall'Assemblea, sarà pari a quella del Presidente e del Consiglio Direttivo in carica. Non potranno essere cooptati in sostituzione di Consiglieri eletti più di tre Soci; qualora nel corso del mandato del Consiglio Direttivo si verificasse la vacanza di più di tre Consiglieri originariamente eletti, il Presidente dovrà entro trenta giorni indire l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo; nel frattempo il Consiglio rimane in carica per gli affari correnti e/o indifferibili;
 - b) di un membro del Collegio dei Proviviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Disciplinare, subentrano i supplenti, aventi le qualifiche del membro da sostituire, secondo il numero di voti ottenuti (in caso di parità il più anziano di iscrizione) ed il posto di supplente così liberato viene ricoperto dal primo dei non eletti avente le qualifiche del membro da sostituire;
 - c) di un membro della Commissione Comandanti, subentra il primo dei non eletti; nel caso di vacanza della carica di Presidente della Commissione Comandanti, ovvero nel caso in cui i suoi membri diventino meno di quattro, il Presidente o il membro anziano della Commissione dovrà entro trenta giorni convocare l'assemblea dei Comandanti per il rinnovo dell'intera Commissione.
2. Nelle more di ricostituzione dell'Organo Statutario secondo quanto sopra previsto sono sospesi i termini per gli adempimenti di competenza dell'Organo Statutario stesso.
3. In caso di decadenza del Presidente per dimissioni, impedimento definitivo o qualsiasi altro motivo di cessazione della carica, il Consiglio Direttivo resta in carica per gli affari correnti e indifferibili, presieduto dal Vicepresidente anziano che dovrà indire, entro 30 giorni dalla

decadenza del Presidente, l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo, che saranno eletti per un quadriennio, saranno rieleggibili ed entreranno in carica immediatamente.

Art. 17 - Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio indicato nell'atto costitutivo e dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.
2. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di buon ingresso, dai corrispettivi specifici per servizi statutari prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché da contributi straordinari da parte dei soci deliberati dall'Assemblea, oltreché da introiti derivanti da terzi per specifici servizi prestati e da qualsiasi altro introito derivante dall'attività istituzionale.
3. Per le attività connesse e complementari produttive di reddito imponibile sarà tenuta apposita contabilità separata.

Art. 18 - Bilancio

1. Il bilancio consuntivo deve indicare chiaramente le risultanze dell'esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo (composto da conto economico, stato patrimoniale, relazione, nota esplicativa), il bilancio preventivo (composto da conto economico e programma finanziario) la relazione programmatica e lo stato di avanzamento del programma quadriennale, dopo essere stati formulati ed approvati dal Consiglio Direttivo, devono essere depositati in copia insieme alla relazione dei Revisori dei Conti nell'Ufficio di Segreteria almeno quindici giorni precedenti l'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne conoscenza.
3. Eventuali utili di Bilancio non potranno essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, ma dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 19 - Flotta sociale

1. La flotta sociale è composta:
 - a) dal naviglio di proprietà sociale;
 - b) da natanti, da imbarcazioni o navi da diporto o da regata di proprietà dei Soci delle quali si faccia esclusivamente uso diportistico o sportivo con esclusione di ogni attività di lucro, ivi compresa quella di "charter".
2. Nello Statuto e nel Regolamento, con il termine di imbarcazione, tra virgolette, si intende quanto specificato al punto b) del presente articolo.

Art. 20 - Guidone Sociale e Certificato di Guidone

1. Ai Soci che ottengano l'iscrizione della propria "imbarcazione" nel Registro della CDV viene redatto il relativo Certificato di Guidone.

2. I Certificati di Guidone possono essere di diverse categorie. Le “imbarcazioni” iscritte nel Registro dell’Associazione non possono partecipare, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, a regate sotto i colori di altre associazioni veliche.
3. Nel caso “l’imbarcazione” sia già iscritta presso registri di altri circoli velici italiani od esteri, l’iscrizione viene concessa, previa stipula di convenzione di reciprocità con il circolo velico in questione e previo eventuale esame da parte della Commissione dei Comandanti allo scopo di accertare che le imbarcazioni rispondano, anche se non nella forma, allo spirito di cui all’ Art. 19. Analogamente le “imbarcazioni” iscritte nel Registro Sociale possono essere iscritte presso registri di altri club velici che abbiano stipulato convenzione di reciprocità con la CDV.
4. Il Guidone Sociale può essere ritirato su delibera del Consiglio Direttivo allorché il Socio o i Soci proprietari della relativa “imbarcazione” non adempiano alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento.
5. Tutte le “imbarcazioni” componenti la flotta sociale e che siano in possesso del Certificato di Guidone devono alzare il Guidone della CDV.
6. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione unanime, sentito il parere vincolante della Commissione dei Comandanti, può concedere eccezionalmente la facoltà di battere il Guidone Sociale ad imbarcazioni non iscritte al Registro dell’Associazione, quando queste siano impegnate in manifestazioni o regate che possano dare particolare lustro alla CDV. Tale concessione non comporta in alcun caso titolo per utilizzare gli spazi acquei sociali.

Art. 21 - Proprietà di «Imbarcazioni»

1. La CDV ammette per ciascuna «imbarcazione» uno o più proprietari purché siano tutti soci della CDV.
2. Se una “imbarcazione”, è posseduta da diversi proprietari, questi designano uno di loro quale rappresentante responsabile nei rapporti con la CDV.
3. Il Socio che vende l’intera proprietà o carature di proprietà di una “imbarcazione” iscritta alla CDV è tenuto a darne avviso al Consiglio Direttivo per iscritto. Il diritto di ormeggio non è in nessun caso trasferibile con la cessione a qualunque titolo della «imbarcazione».

Art. 22 - Clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione hanno immediata efficacia nei confronti dei Soci.
2. Qualsiasi questione connessa all’attività sociale che insorga tra l’Associazione ed i Soci, ovvero tra i Soci, deve essere rimessa agli Organi statutari competenti.
3. Qualsiasi controversia, anche di natura patrimoniale comunque correlata alla vita dell’Associazione, che non rientra nella competenza degli Organi statutari, deve essere composta mediante arbitrato rituale, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni parte nominerà un arbitro mentre il terzo arbitro sarà designato di comune accordo dagli arbitri nominati. In caso di dissenso il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della FIV.

Art. 23 – Regolamento

1. Norme per l’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto sono fissate da apposito

Regolamento.

2. Il Regolamento è composto da una Parte I concernente Norme per la conduzione delle Assemblee, **Familiari dei Soci e Atleti**, Certificato di Guidone e assegnazione posti barca, approvata dall'Assemblea Ordinaria, e da una Parte II concernente le norme per le attività associative, redatta dal Consiglio Direttivo sentito il parere della Commissione dei Comandanti.

Art. 24 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può subire modificazioni soltanto per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
2. Le proposte dettagliate di modifica devono essere inviate ai soci assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 25 - Durata e scioglimento della Associazione

La durata della Associazione è illimitata.

Essa potrà sciogliersi soltanto per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che nominerà tre membri costituenti il Collegio dei Liquidatori i quali procederanno alla liquidazione del patrimonio sociale devolvendolo ad altre associazioni sportive aventi simili finalità, il tutto secondo le leggi vigenti in materia ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 (e successive modificazioni) cui l'Associazione intende conformarsi osservandone le regole ed i principi in esso contenuti.

Art. 26 - Norme transitorie

1. Il mandato del Consiglio Direttivo attualmente in carica scadrà nei tempi stabiliti dallo Statuto vigente al momento della sua elezione.
2. Restano Comandanti i soci già nominati tali prima dell'approvazione dell'aggiornamento dello Statuto approvato il 10 maggio 2025.